

Atteso il dettato normativo di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che fissa come tempo congruo per l'emergenza centottanta giorni non prorogabile per più di ulteriori centottanta;

Ritenuto di dover adeguare temporalmente lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013;

Vista la richiesta della regione Piemonte;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 giugno 2013, è estesa di ulteriori 90 giorni.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A07849

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2013.

Estensione della durata dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *b*) dello stesso, ai sensi del quale la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni;

Considerato che nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 il territorio della regione Veneto è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni, venti di scirocco e mareggiate;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata dal decreto-legge convertito n. 59 del 2012, è dichiarato per novanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 112 del 22 agosto 2013 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto";

Atteso il dettato normativo di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che fissa come tempo congruo per l'emergenza centottanta giorni non prorogabile per più di ulteriori centottanta giorni;

Ritenuto di dover adeguare temporalmente lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013;

Viste le note del 27 agosto 2013 e del 10 settembre 2013 della regione Veneto;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 luglio 2013, è estesa di ulteriori 90 giorni.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A07850

